

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 27 marzo 2013, n. 4

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013.

(GU n.25 del 22-6-2013)

Capo I
Modificazioni della legge provinciale
23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale
sulle foreste e sulla protezione della natura)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino Alto-Adige n. 14/I-II del 2 aprile 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazione dell'articolo 28 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono inserite le parole: ", nonche' i residenti nei comuni di Magasa, Valvestino e Pedemonte".

Art. 2

Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Le lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono abrogate.

Art. 3

Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 35 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono abrogati.

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 38 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 38 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' abrogata.

2. Nel comma 5 dell'articolo 38 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: ", nel fissare le misure di conservazione della ZSC e delle ZPS," sono soppresse.

Art. 5

Modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 41 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono inserite le seguenti parole: "sia delle zone che dei siti adiacenti alle stesse aree a parco e di quelli che, pur non adiacenti ad aree a parco naturale provinciale, ricadono comunque nel territorio di un comune del parco."

Art. 6

Modificazione dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' inserito il seguente:

"4 bis. Per estendere e divulgare le buone pratiche di gestione nonche' l'attivita' di informazione, di formazione e di educazione ambientale, i parchi naturali provinciali possono partecipare a iniziative di tutela e di valorizzazione delle aree naturali gestite ai sensi di questa legge e poste al di fuori dei loro confini."

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. L'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' sostituito dal seguente:

"Art. 47. Rete di riserve. - 1. La rete di riserve e' costituita dalle aree presenti fuori parco previste dall'articolo 34, comma 1, lettere a), c), d), nel caso in cui rappresentino sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, o per le interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a una gestione unitaria - con preminente riguardo alle esigenze di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse - nonche' allo sviluppo delle attivita' umane ed economiche compatibili con le esigenze di conservazione. La rete di riserve puo' essere costituita anche dalle aree di protezione fluviale individuate e disciplinate dal piano urbanistico provinciale e dagli ambiti fluviali di interesse ecologico individuati e disciplinati dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) non inseriti nelle aree di protezione fluviale, nonche' dalle aree riconosciute come patrimonio mondiale naturale dall'UNESCO.

2. La rete di riserve e' attivata su base volontaria attraverso accordi di programma tra i comuni e le comunita' interessate e la Provincia. Se sono territorialmente interessati partecipano all'accordo di programma anche l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali istituita dall'articolo 68, la Magnifica Comunita' di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez, le amministrazioni separate dei beni di uso civico e le Consortele. Se la rete di riserve coinvolge in via prevalente le aree di protezione fluviale e gli ambiti fluviali di cui al comma 1, possono partecipare anche i bacini imbriferi montani (BIM).

3. Per i fini previsti dal comma 2, sono fatti salvi gli accordi di programma concernenti l'attivazione di parchi stipulati tra comuni nell'ambito dei patti territoriali, salvo facolta' di recesso a seguito dell'entrata in vigore di questa legge e ferma restando la necessita' della verifica e sottoscrizione degli stessi da parte della Provincia.

4. Ai fini della sottoscrizione dell'accordo di programma previsto

dal comma 2 i soggetti indicati, esclusa la Provincia, stipulano un protocollo d'intesa che, in coerenza con le finalità di questa legge per la conservazione della natura e per le reti di riserve, indica gli obiettivi di carattere generale, gli impegni e i ruoli dei soggetti coinvolti, nonché l'ambito generale di riferimento e i tempi previsti per la sottoscrizione dell'accordo di programma e per l'adozione del piano di gestione.

5. L'accordo di programma per l'attivazione della rete di riserve individua in un comune, in una comunità o in un BIM il soggetto responsabile e i compiti ad esso demandati, e in particolare quello di coordinare la gestione della rete di riserve. L'accordo di programma indica, inoltre:

a) la durata, non inferiore a tre anni, e le modalità di rinnovo;

b) l'ambito territoriale di riferimento;

c) gli obiettivi;

d) le forme e le modalità di coordinamento, i ruoli dei soggetti sottoscrittori e le forme di partecipazione;

e) il programma finanziario concernente gli interventi e le attività necessari all'attivazione e al primo periodo di gestione della rete di riserve e le relative modalità di rinnovo e di aggiornamento, in relazione alle previsioni del piano di gestione della rete;

f) i tempi d'attuazione.

6. La rete di riserve è gestita attraverso un piano di gestione adottato dai soggetti firmatari del protocollo d'intesa entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo di programma e approvato dalla Giunta provinciale. Con regolamento sono definite le modalità e le procedure di adozione e di approvazione. Il piano di gestione può individuare ulteriori misure di tutela per ogni zona o gruppi di zone gestite attraverso la rete di riserve, in coerenza con le misure di conservazione generali e specifiche disposte ai sensi della normativa vigente, nonché ulteriori misure rispetto a quelle previste ai sensi della vigente normativa per le riserve naturali provinciali, per le riserve locali, per le aree di protezione fluviale e per gli ambiti fluviali che in essa ricadono. Il piano può individuare, inoltre, ambiti territoriali per l'integrazione ecologica dei siti e delle riserve che costituiscono la rete, individuando eventuali apposite misure di tutela degli ambiti stessi.

7. Il piano di gestione può, altresì, individuare misure volte ad integrare le politiche di conservazione della natura e di valorizzazione della biodiversità con gli interventi di sviluppo socioeconomico del territorio in un'ottica di sostenibilità e complementarietà anche attraverso la definizione di progetti partecipati "dal basso" in attuazione del principio di sussidiarietà responsabile finalizzati al miglioramento multifunzionale del territorio e delle strutture di fruizione dell'area protetta.

8. Se la rete di riserve coinvolge riserve naturali provinciali gli interventi possono essere realizzati dai comuni o dalla comunità, in deroga all'articolo 45, comma 3, e, per gli interventi che ricadono all'interno di foreste demaniali, previo accordo con l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali.

9. Se la rete di riserve coinvolge riserve confinanti con parchi naturali, il piano di gestione è redatto in coerenza con il piano del parco.

10. La Giunta provinciale promuove e fornisce collaborazione nell'attivazione degli accordi di programma per la rete di riserve."

2. Questo articolo si applica anche agli accordi di programma stipulati entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, prescindendo dalla previa sottoscrizione del protocollo d'intesa in esso previsto.

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' inserito il seguente periodo: "Rispondono ai requisiti territoriali per il riconoscimento di parchi naturali locali anche le aree riconosciute come patrimonio mondiale naturale dall'UNESCO."

2. Il comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' sostituito dal seguente:

"3. Quando ricorrono i seguenti presupposti i parchi naturali locali assumono la denominazione di:

a) parco fluviale, se la rete di riserve coinvolge in via prevalente le aree di protezione fluviale individuate e disciplinate dal piano urbanistico provinciale o gli ambiti fluviali di interesse ecologico individuati e disciplinati dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) non inseriti nelle aree di protezione fluviale o le aree indicate nell'articolo 34, comma 1, lettera a), se caratterizzate dalla presenza di habitat d'acqua dolce e altre aree di pregio fluviale;

b) geoparco, se la rete delle riserve coinvolge in via prevalente beni del patrimonio dolomitico o elementi geologici e geomorfologici di pregio che nel loro insieme testimoniano la storia della terra e l'evoluzione del paesaggio, anche individuati quali invarianti del piano urbanistico provinciale; i geoparchi possono includere anche siti di particolare valore ecologico, archeologico o storico."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' inserito il seguente:

"3 bis. Al fine di connotare il parco naturale locale come parco tematico, la Giunta provinciale puo' individuare specifiche denominazioni ulteriori a quelle previste dal comma 3, lettere a) e b), per valorizzare gli elementi naturalistici dei territori coinvolti."

Art. 9

Modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura dopo le parole: "nominato dalla Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: "per la durata di cinque anni".

2. Nel comma 4 dell'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "con due componenti scelti tra gli esperti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera o), della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), e con il componente di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera q)" sono sostituite dalle seguenti: "da due esperti in materia di pianificazione urbanistica, tutela del paesaggio e materie giuridiche individuati dalla struttura provinciale di primo livello competente in materia di urbanistica e da un esperto in materie giuridiche individuato dagli enti proprietari dei territori coinvolti dal parco".

3. A seguito della modificazione dell'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura apportata dal comma 1, il comitato scientifico delle aree protette in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo rimane in carica per la durata che ancora residua al raggiungimento dei cinque anni

ivi previsti.

Art. 10

Modificazioni dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: ", 48" sono soppresse.

2. Nel comma 4 bis dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "alle rete delle riserve" sono sostituite dalle seguenti: "alla rete di riserve".

Art. 11

Modificazione dell'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Nel comma 6 dell'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura dopo le parole: "alle forme di gestione associata previste dall'articolo 59" sono inserite le seguenti: ", alle imprese forestali iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 61".

Art. 12

Modificazione dell'articolo 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Nel comma 1 dell'articolo 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "e quelle emanate dagli enti di gestione delle aree naturali protette" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni approvate dagli enti di gestione delle aree protette provinciali e quelle contenute nei rispettivi piani di gestione".

Capo II

Modificazioni di disposizioni in materia urbanistica

Art. 13

Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1

(legge urbanistica provinciale)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 37 della legge urbanistica provinciale e' inserito il seguente:

"5 bis. Il sistema di pianificazione territoriale previsto dall'articolo 3 tiene conto in particolare delle esigenze di salvaguardia e tutela delle specie di chiropteri e uccelli tutelati dalla normativa provinciale ed europea."

Art. 14

Modificazione dell'articolo 59
della legge urbanistica provinciale

1. Alla fine del comma 1 ter dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale e' inserito il seguente periodo: "E' comunque possibile ridefinire l'assetto delle disponibilita' dei parcheggi esistenti alla data di entrata in vigore di questa disposizione nel rispetto delle condizioni e delle procedure di cui al comma 1 bis e degli obiettivi previsti dal medesimo comma."

Art. 15

Modificazione dell'articolo 62
della legge urbanistica provinciale

1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale sono inseriti i seguenti:

"7 ter. Nelle aree agricole individuate dall'articolo 37 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) sono ammessi lo stoccaggio di legname grezzo e depositi per il ricovero di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e l'allestimento del legname, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) si tratti di stoccaggi e manufatti strumentali ad attività silvo-colturali svolte dal soggetto proprietario dell'area agricola che eserciti in forma imprenditoriale l'attività di coltivazione dell'area medesima;

b) gli stoccaggi e i manufatti di cui alla lettera a) sono realizzati nel rispetto dei limiti dimensionali e delle caratteristiche tecniche stabilite con il regolamento di cui al comma 7.

7 quater. E' in ogni caso escluso l'insediamento nelle aree agricole indicate al comma 7 ter di manufatti destinati alla lavorazione e alla trasformazione delle biomasse legnose, fatta salva la disciplina provinciale vigente concernente gli impianti di biogas o di compostaggio; agli stoccaggi di legname grezzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)."

Art. 16

Modificazioni dell'articolo 134 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 1 dell'articolo 134 della legge urbanistica provinciale le parole: "o iniziati prima dei termini stabiliti dai commi 2 e 3 dell'articolo 106" sono soppresse.

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 134 della legge urbanistica provinciale e' sostituita dalla seguente:

"a) nel caso degli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 99, comma 1, lettera e), e degli interventi previsti dall'articolo 105, comma 1, lettere b), c) e d), le sanzioni previste dall'articolo 129;".

Art. 17

Modificazione dell'articolo 149 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 4 ter 1 dell'articolo 149 della legge urbanistica provinciale le parole: "decorsi tre anni dal rilascio della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi tre anni dall'inizio dei lavori".

2. La modificazione introdotta dal comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013).

Art. 18

Modificazione dell'articolo 70 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25
(legge finanziaria provinciale 2013), in materia di titoli edilizi)

1. Dopo il terzo periodo del comma 24 dell'articolo 70 della legge finanziaria provinciale 2013 e' inserito il seguente: "Con l'espressione del parere per il rilascio della concessione, la commissione edilizia si pronuncia in merito alla coerenza del progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con le

previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal piano regolatore generale con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio.".

Capo III
Modificazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2
gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.
(testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

Art. 19

Inserimento dell'articolo 85 ter nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l'articolo 85 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e' inserito il seguente:

"Art. 85 ter. Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni. - 1. In attuazione dell'articolo 184 ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e fermo restando il rispetto della normativa statale di attuazione del medesimo articolo, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente rilascia le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 85 bis - relative alle attivita' di recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione complessiva non superi i 6.000 metri cubi quantificati in sede di progetto, anche se contengono materiali solidi estranei di origine antropica frammisti al terreno in misura non superiore al 2 per cento in volume - secondo quanto previsto da questo articolo. Il rilascio dell'autorizzazione non e' subordinato alla presentazione della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 88.

2. Le autorizzazioni impongono il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) sono osservati i presupposti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo indicati dal paragrafo 2, punti 2.1 e 2.3, primo periodo, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale 11 maggio 2012, n. 896, recante "Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo e per l'utilizzo dei residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre, nonche' dei residui derivanti dalle relative attivita' di lavorazione, ivi compresi i limi";

b) sono effettuate indagini analitiche sui campioni tal quali, mediante sondaggio o in fase di scavo, con le modalita' individuate dal paragrafo 6, punti 6.1 e 6.2, primo periodo, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 896 del 2012; le certificazioni analitiche e tecniche hanno validita' massima di un anno;

c) il campionamento e' conforme a quanto prescritto dal paragrafo 9 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 896 del 2012. Se le operazioni di campionamento finalizzate alle verifiche ambientali, tecniche e merceologiche sono effettuate sul materiale in banco, la presa in carico del rifiuto sul registro previsto dall'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, da parte del titolare dell'autorizzazione, e' effettuata al momento delle operazioni di scavo;

d) il titolare dell'autorizzazione verifica la compatibilita' ambientale e la rispondenza ai requisiti merceologici e tecnici specifici del materiale recuperato, in relazione al successivo utilizzo nell'impianto o nel sito di destinazione prescelto;

e) prima del trasporto fuori dal cantiere, il titolare dell'autorizzazione comunica all'Agenzia provinciale per la

protezione dell'ambiente, al comune in cui si trova il sito di scavo e al comune in cui si trova il sito di destinazione la sussistenza delle condizioni e dei requisiti ambientali e tecnici indicati alla lettera d); la comunicazione determina la cessazione della qualifica di rifiuto.".

Capo IV Modificazioni della legge finanziaria provinciale 2013

Art. 20

Modificazione dell'articolo 7 della legge finanziaria provinciale 2013, in materia di finanza locale

1. Nel comma 11 dell'articolo 7 della legge finanziaria provinciale 2013 le parole: "dal comma 1 di questo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11, comma 1, della legge provinciale sulla finanza locale".

Art. 21

Modificazione dell'articolo 8 della legge finanziaria provinciale 2013, in materia di imposta municipale propria (IMUP)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge finanziaria provinciale 2013 e' abrogato.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 27 marzo 2013

PACHER